

COMUNE di ARITZO

Provincia di Nuoro

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 5354

Ordinanza n. 52 del 13/10/2017

Sig. pranteddu Gesica
Via Moros n° 09
08031 ARITZO

ATS SARDEGNA
ASSL NUORO DISTRETTO DI SORGONO
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Veterinario Sanità Animale
renzo.onano@gmail.com

Carabinieri di BELVÌ

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
st. ARITZO
cfva.sfaritzo@regione.sardegna.it

Ufficio Polizia Locale SEDE
Responsabile Ufficio Tecnico SEDE
Albo Pretorio SEDE

OGGETTO: Distruzione di n° 01 carcassa di suino Località Su Sueredu

IL SINDACO

VISTA la relazione del Servizio Veterinario di Sanità animale della ATS Sardegna ASSSL di Nuoro, Distretto di Sorgono, Prot. N. 364968 del 13/10/2017, acquisita al prot. dell'Ente al Prot. N. 5354 del 13/10/2017, dalla quale risulta che in località Su Sueredu di questo comune è morta n. 1 scrofa identificata con la marca auricolare n. IT0931550012200 – IT001NU013, di proprietà del Sig. Pranteddu Gesica, nata a Sorgono il 23.12.1991 e residente ad Aritzo in Via Moros n. 09, per la quale il Veterinario intervenuto propone al sottoscritto emissione di ordinanza di distruzione della carcassa mediante abbrucciamento o infossamento profondo nella località in cui si trova;

CONSIDERATO che non è consigliabile l'abbrucciamento a causa della forte siccità che caratterizza quest'estate;

CONSIDERATO che le carcasse di animali non ruminanti, morti non a seguito di macellazione a fini di consumo ad uso umano, ivi compresi quelli abbattuti nel quadro della eradicazione di una malattia epizootica, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento CE n. 1069/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, sono ritenute materiale di categoria 2, pertanto destinate esclusivamente alla distruzione mediante incenerimento o coincenerimento in impianti riconosciuti, e possono essere distrutte, in maniera alternativa (includendo sotterramento profondo o combustione sul posto), solo qualora gli animali morti si trovino in "zone isolate" così intese ai sensi del Reg. CE 1069/2009;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8.02. 1954;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;

VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298; **VISTA** la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;

VISTO il Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 Ottobre 2009;

VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;

VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112; **VISTO** il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;

VISTO il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54/il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55;

VISTO il il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini.

CONSIDERATO, pertanto, necessario smaltire le carcasse in loco con il metodo dell'interramento profondo;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

La distruzione della carcassa, di cui in premessa, mediante interrimento profondo nel luogo cui si trova, e secondo le prescrizioni tecniche impartite dal servizio veterinario, in modo di evitare ogni rischio di diffusione di eventuali virus pestosi;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e fare rispettare la presente ordinanza

Dispone che copia della presente sia notificata ai soggetti in indirizzo per il compimento degli adempimenti di competenza.

AVVERTE

Che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n° 1034, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Aritzo li 13/10/2017

Il Sindaco
(Gualtiero Mameli)

